

CAMERA DEI DEPUTATI N. 654

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIAZZA, MONTANARI, VENEGONI, LOMBARDI CARLO, INVERNIZZI

*Annunziata il 18 febbraio 1954*Provvidenze a favore delle zone alluvionate dell'autunno 1953
della Lombardia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'autunno scorso le provincie lombarde furono colpite da un violento nubifragio il che portò allo straripamento dei fiumi causando danni ingenti e gravi.

In modo particolare l'alluvione colpì le zone agrarie rivierasche delle provincie di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Brescia, Sondrio ove numerosa trovasi la piccola e media azienda contadina, ponendo tali produttori in condizioni economiche assai difficili e per la rimessa a coltura dei terreni invasi e per il rifacimento degli impianti produttivi e delle case danneggiate.

Dall'esame effettuato dai competenti uffici risulta che i danni assommano a diversi miliardi, e lo Stato, come intervenne giustamente per aiutare i colpiti da tali calamità in altre regioni, non può restare assente per queste altre.

Per ragioni che partono da criteri di equità e di giustizia trova origine perciò la presente nostra proposta di legge.

Tali ragioni sono suffragate inoltre da atti che il Parlamento ha unanimemente deliberato, come quello deciso durante la discussione sui bilanci, che impegna il Governo ad intervenire con un provvedimento di carattere generale nei confronti degli alluvionati di questi ultimi anni.

La nostra proposta, che richiede l'estensione per la Lombardia dei benefici sanciti nelle leggi n. 9 e n. 3 del 10 gennaio 1952 adottata per il Polesine, troverà la dovuta comprensione della Camera, alla quale ne facciamo sinora appello, perché le popolazioni lombarde così duramente colpite trovino la dovuta solidarietà e comprensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai danneggiati, enti e privati, dalle alluvioni verificatesi in autunno 1953 nelle provincie della Lombardia sono estese le provvidenze previste dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli

da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è fissato in lire 4 miliardi.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge, è fissato al 31 dicembre 1954.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante uno stanziamento di lire 4 miliardi sul bilancio di previsioni delle spese del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.